



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 24/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:CONFERMA ALIQUOTA UNICA
ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **cinquantatre** nella sala consiliare della sede comunale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei sig.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. MOLINARI DAVIDE - Presidente	Si
2. BISCALDI MARIA ROSA - Consigliere	Si
3. BAZZANI NICOLETTA - Consigliere	Si
4. BORDA TERESA - Consigliere	Si
5. CACCIA COLOMBO SILVIA - Consigliere	Si
6. CIANFRONE DANIELE - Consigliere	Si
7. FERAZZINO PIERA LAURA - Consigliere	Si
8. LA PORTA SARO - Consigliere	Si
9. SPINA ANGELO - Consigliere	Si
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il/la Dr.ssa Paola Lorena Marangoni, Vice Segretario del Comune, il/la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOLINARI DAVIDE, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra brevemente il punto in O.d.g. chiedendo se vi siano interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che, la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che:

- con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;
- in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;
- il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*";

CONSIDERATO che ai sensi del D.lgs., approvato il 16.10.2023 con cui viene data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e all'art. 9, comma 1, lettera g), della Legge n. 111 del 2023 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", gli scaglioni dell'IRPEF sono stati revisionati come segue:

- da 0 fino ad € 28.000,
- oltre € 28.001 fino ad € 50.000,
- oltre € 50.001;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 96 del 27/04/2017 con la quale si confermava già per l'anno 2017 l'aliquota unica dello 0,40 per cento, dell'addizionale comunale IRPEF, approvata con propria delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 26/03/2008 e che la stessa aliquota è stata sempre confermata negli anni passati;

DATO ATTO che la determinazione delle aliquote e delle tariffe ed i regolamenti comunali, per esplicitare i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, debbono essere approvati entro il termine di scadenza previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione (31 dicembre).

CONSIDERATO l'obbligo di assicurare l'equilibrio economico finanziario del Bilancio (art. 151 - D. Lgs. 267/2000).

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 19/04/2023, avente ad oggetto: "Addizionale comunale Irpef anno 2023.", adottata per l'esercizio finanziario precedente;

DATO ATTO che negli anni precedenti:

- ✓ è stata confermata l'aliquota unica dello 0,6 per cento (giusta DCC n. 5 del 09/06/2016)
- ✓ non sono state previste soglie di esenzione in base alle fasce di reddito

e che si intende confermare in tal senso;

RITENUTO, pertanto, di confermare anche per l'anno 2024 l'aliquota unica dello 0,60 per cento dell'addizionale comunale IRPEF, al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026 annualità 2024;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle

altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

La Consigliere Caccia Colombo Silvia da lettura della dichiarazione di voto, che viene dichiarato contrario rispetto alla Delibera di cui si chiede l'approvazione. (in allegato).

Con voti n.7 favorevoli, n.2 contrari (Consiglieri Caccia Colombo S. e Bazzani N.) su n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di confermare** per l'anno 2024 l'aliquota unica dello 0,60 per cento dell'addizionale comunale IRPEF, ai sensi del D.lgs., approvato il 16.10.2023 con cui viene data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e all'art. 9, comma 1, lettera g), della Legge n. 111 del 2023 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", tenuto conto che gli scaglioni dell'IRPEF sono stati revisionati come segue:
 - da 0 fino ad € 28.000,
 - oltre € 28.001 fino ad € 50.000,
 - oltre € 50.001;
- 2) **di dare atto** che la presente Deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024 -2026 ed allo stesso va allegata ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 4) **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente con n.7 favorevoli, n.2 contrari (Consiglieri Caccia Colombo S. e Bazzani N.) su n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

IL PRESIDENTE
MOLINARI DAVIDE
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Paola Lorena Marangoni
Firmato digitalmente

